

**Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2****Istituzione dei tributi propri della Regione. (1) (2)**

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30.12.1971)

## INDICE

**Titolo 1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE**

Art. 1 - Imposta regionale sulle concessioni statali

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

**Titolo 2 - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI**

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

**Titolo 3 - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE**

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

**Titolo 4 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE**

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

**Titolo 1****IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE****Art. 1***Imposta regionale sulle concessioni statali (10)*

1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
  - a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del

---

*suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;*

*b) abrogata; (15)*

*c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;*

*d) relativamente alle concessioni per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione. (11)*

*3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate (12) dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).*

*4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l'istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12) dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.*

*5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12) dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.*

*6. Abrogato. (14)*

#### Art. 2

(6)

*1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla l. 494/1993. (13)*

*2. Abrogato. (14)*

#### Art. 3

(7)

*1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.*

#### Art. 4

I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

#### Art. 5

*Abrogato. (8)*

#### Art. 6

*Abrogato. (8)*

#### Art. 7

*Abrogato. (8)*

#### Art. 8

*Abrogato. (8)*

*Art. 9*

*Abrogato. (8)*

**Titolo 2**  
**TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI**

*Art. 10*

Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell' art. 117 della Costituzione, è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.

*Art. 11*

*Abrogato. (8)*

*Art. 12*

*Abrogato. (8)*

*Art. 13*

*Abrogato. (8)*

*Art. 14*

*Abrogato. (8)*

*Art. 15*

*Abrogato. (8)*

**Titolo 3**  
**TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE**

*Art. 16*

Dal 1° gennaio 1972 è istituita la tassa regionale di circolazione di cui all' art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Essa si applica ai veicoli e autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Toscana, nonché a quelli pur soggetti alla suddetta tassa, per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella Regione Toscana.

*Art. 17*

*Abrogato. (8)*

*Art. 18*

*Abrogato. (8)*

*Art. 19*

*Abrogato. (8)*

*Art. 20*

*Abrogato. (8)*

*Art. 21*

*Abrogato. (8)*

*Art. 22*

*Abrogato. (8)*

*Art. 23*

*Abrogato. (8)*

*Art. 24*

*Abrogato. (8)*

*Art. 25*

*Abrogato. (8)*

#### **Titolo 4**

#### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE**

*Art. 26*

Dal 1° gennaio 1972 è istituita ai sensi dell' art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.

L'ammontare della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.

*Art. 27*

*Abrogato. (8)*

*Art. 28*

*Abrogato. (8)*

*Art. 29*

*Abrogato. (8)*

*Art. 30*

I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.

*Art. 31*

*omissis (5)*

---

**Note**

- 0.* V. anche L.R. 6 aprile 1995, n. 40 .
- 1.* Pubblicata nel BU 30 dicembre 1971, n. 28.
- 2.* Con l'emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.
- 2/a-3.* Note soppresse.
- 4.* Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).
- 5.* Dichiarazione di urgenza ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 28 dello Statuto.
- 6.* Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art.7.
- 7.* Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 8.
- 8.* Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.
- 9.* Nota soppressa.
- 10.* Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 1.
- 11.* Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.
- 12.* Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.
- 13.* Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2.
- 14.* Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 4.
- 15.* Lettera soppressa con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 1.